



sent. 3034/11  
Crem. 19472/11

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
QUARTA SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice **Francesco Centofanti**, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 15 febbraio 2011, la seguente

**SENTENZA**

nella causa in materia di lavoro, iscritta al n° 41239/2009 r.a.c.c., vertente

**TRA**

elettivamente domiciliato in Roma, Via Ricasoli 7, presso lo studio degli avv.ti Roberto e Stefano Muggia e Marco Orlando, che lo rappresentano e difendono per procura a margine del ricorso introduttivo

**RICORRENTE**

**E**

**Equitalia Gerit s.p.a.**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Po 25/b, presso lo studio degli avv.ti Roberto Pessi e Marco Rigi Luperti, che la rappresentano e difendono per procura a margine della memoria difensiva

**RESISTENTE**

**OGGETTO:** Demansionamento e risarcimento danni

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso ex art. 409 c.p.c., depositato il 15.12.2009, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione, esponendo:  
- di aver lavorato, dal 16.12.1973 al 31.7.2008, data di collocamento in quiescenza, presso il servizio di riscossione tributi della Provincia di Roma, gestito sino al 30.9.2005 dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, e successivamente a tale data, per cessione del ramo d'azienda

ex art. 3 D.L. 203/05 conv. in L. 248/05, da Gerit s.p.a. (poi Equitalia Gerit s.p.a.), alle dipendenze di tali Enti;

- di avere superato l'esame di abilitazione alla professione di procuratore legale in data 5.7.1977 (divenendo poi avvocato il 5.12.1985 e cassazionista il 26.1.2005) e di essersi iscritto nell'albo forense di Roma, elenco speciale ex art. 3 quarto comma R.D.L. 1578/33 conv. in L. 36/34, il 21.9.1978, mentre gli veniva contestualmente rilasciata procura generale datoriale alle liti;

- di essere stato assunto quale impiegato I livello CCNL Ascotributi, quindi promosso nella categoria funzionari (poi divenuta quadri);

- di essere stato assegnato, dal settembre 1978, al settore contenzioso dell'area del personale, e quindi dall'ottobre 1980 all'ufficio legale dell'allora Esattoria comunale di Roma, svolgendovi mansioni di addetto all'ufficio e, dal 1988, di responsabile;

- di avere, quale addetto all'ufficio, curato la costituzione in giudizio della Banca esattrice e fornito consulenza legale agli uffici interni dell'azienda, e poi, quale responsabile, di avere coordinato i legali interni ed esterni, impartito disposizioni in ordine alla predisposizione degli atti giudiziari, curato i rapporti con i vertici degli uffici giudiziari nonché di essersi direttamente costituito nei giudizi di maggior rilievo;

- di essere stato assegnato, dal 2002, al presidio legale istituito presso la Direzione della Concessione provinciale di Roma, svolgente consulenza nei confronti della Direzione generale della Banca, ove era stato accentrato il servizio legale, e di essersi ivi occupato di supervisione delle modalità attuative delle procedure esecutive, di bonaria risoluzione di conflitti e di una limitata attività di difesa giudiziale, affrontando affari e controversie di rilevante valore e risonanza mass-mediatica;

- di avere altresì assunto, dal 2003, le mansioni di Direttore dello Sportello di Roma, il maggiore d'Italia per volume di riscossioni e personale assegnato;

- di essere stato assegnato, dal 2005, alla neoistituita segreteria di direzione della Concessione provinciale, specialmente dedicata agli affari legali e, tra di essi, all'attività di precontenzioso;

- che, a seguito della riorganizzazione aziendale seguita all'applicazione del D.L. 203/05 cit., siffatta segreteria era mutata in una più generica unità di segreteria generale (cui egli veniva preposto), intestataria tuttavia di compiti meramente esecutivi, quali la ricezione e spedizione della corrispondenza, la registrazione e protocollazione degli atti giudiziari, la piccola manutenzione delle strutture e degli impianti, l'approvvigionamento materiali, la tenuta degli archivi cartacei;

- di essere stato, inoltre, progressivamente isolato dal contesto lavorativo, escluso dalle riunioni organizzative, sottoposto ad un Direttore operativo avente inquadramento, anzianità di servizio e preparazione giuridica inferiore alla sua;

- di aver subito così un ingiusto demansionamento, più volte palesato all'Azienda (cui vanamente chiedeva di essere reintegrato all'ufficio legale), fonte di pregiudizio professionale e di patologia depressiva, consolidatasi in un'invalidità permanente del 20%.

Ciò premesso, il ricorrente domandava condannarsi Equitalia Gerit s.p.a. a risarcirgli il danno, professionale e biologico, derivante dall'illecita condotta datoriale, indicando taluni criteri di quantificazione (e comunque rimettendosi a giustizia).

Instaurato ritualmente il contraddittorio, la società intimata si costituiva, tardivamente, in giudizio, resistendo alla domanda. In via pregiudiziale eccepiva la nullità del ricorso per sua genericità nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, instando per la chiamata in causa dell'INAIL. Nel merito, deduceva l'insussistenza del dedotto demansionamento e contestava l'esistenza di nesso causale in ordine al preteso danno e la manifesta eccessività della sua quantificazione.

La causa, istruita per via documentale e testimoniale, all'udienza odierna veniva discussa e decisa.

\*\*\*

In rito.

1. L'eccezione di nullità del ricorso è palesemente infondata, giacché, come risulta dalla narrativa che precede, esso descrive analiticamente le ragioni della domanda e formula *petita* specifici, nel rispetto dell'art. 414 nn. 3) e 4) c.p.c.

2. Quanto all'ulteriore eccezione di rito, inerente la legittimazione passiva, va rilevato che essa involge, nell'ambito dei *petita* suddetti, la sola voce del danno biologico. Va inoltre constatata l'intervenuta decadenza di parte resistente dal potere di chiamare terzi in causa (per effetto della tardiva costituzione in giudizio).

2.1 A prescindere da ciò, la prospettazione, secondo cui la patologia derivante da "costrittività lavorativa" sarebbe assoggettata alla copertura assicurativa INAIL ex D. Lgs. 38/00, non può essere accolta.

L'automatica inclusione in tale sistema delle patologie psichiche, determinate dalle condizioni lavorative organizzativo-ambientali, non trova infatti supporto nella sentenza della Corte costituzionale 179/88, richiamata da parte della giurisprudenza di merito (e dalla stessa circolare INAIL n. 71 del 17.12.2003, annullata, in uno con il D.M. 27.4.2004 *in parte qua*, da Cons. Stato 1576/09) come fondamento di un'interpretazione aderente all'evoluzione delle forme di organizzazione dei processi produttivi.

Tale pronuncia del giudice delle leggi ha sì introdotto un sistema "misto", superando il sistema tabellare chiuso, ma non nel senso che esso renderebbe tutelabile in regime INAIL qualsiasi malattia di cui sia provata la derivazione eziologica dal lavoro, fermo rimanendo il riferimento al rischio specifico di una determinata lavorazione soltanto per le malattie "tabellate", cioè incluse nell'elenco previsto dall'art. 3 D.P.R. 1124/65 (per la quali vige la presunzione semplice di origine professionale).

Detto assunto è in realtà infondato, dovendo condividersi l'autorevole interpretazione del Consiglio di Stato secondo cui, contrariamente ad esso, il sistema "misto" opera nel senso che la malattia professionale è indennizzata, indipendentemente dalla sua inclusione nelle tabelle allegate al D.P.R. 1124 cit., solo se trova la

sua derivazione causale nell'esercizio di una delle lavorazioni di cui al precedente art. 1 dello stesso D.P.R.

2.2 Come ritenuto dall'Alto Consesso, detto art. 1 condiziona l'intervento dell'assicurazione obbligatoria per le malattie professionali, anche non tabellate, alla sussistenza di un "rischio specifico" (e non già comune), cui è esposto il lavoratore addetto a determinate lavorazioni, presuntivamente e preventivamente valutate pericolose dal legislatore, mediante, appunto, l'espressa previsione delle "attività protette" di cui allo stesso art. 1 (individuate, peraltro, mediante una clausola aperta, riferita cioè anche ad attività complementari e sussidiarie a quelle specificamente elencate).

Dunque, il criterio determinativo del rischio rimane pur sempre connesso alla enucleabilità di un segmento del ciclo produttivo, e non anche ad una fase dell'iniziativa imprenditoriale che costituisce il presupposto immanente e generale dell'intera attività produttiva, qual è l'organizzazione del lavoro, che quindi rimane concettualmente disomogenea rispetto all'attuale criterio legale di determinazione del rischio e, dunque, al di fuori della possibilità di integrazione analogica consentita dal criterio di cui al citato art. 1, pur assunto nell'interesse delle sue previsioni.

Siffatta conclusione obiettivamente esclude la generalizzata rilevanza delle malattie psichiche "riconducibili all'organizzazione aziendale delle attività lavorative", quale categoria di rischio assunta nella sua globalità.

2.3 Ciò trova pieno riscontro nella sentenza 179/88 della Corte costituzionale. Questa ha bensì postulato, in adeguamento al precetto di cui all'art. 38 Cost., "l'aggiornamento con adeguata frequenza degli elenchi delle malattie tipiche" nonché "anche e soprattutto il riconoscimento che il sistema tabellare ora in vigore si pone in contrasto con lo stesso precetto costituzionale..., in quanto, in aggiunta alla previsione tabellare non consente (nell'ambito delle attività protette industriali e agricole di cui rispettivamente agli artt. 1, 206, 207 e 208 D.P.R. 1124/65) l'indagine sull'eziologia professionale delle malattie indipendentemente dagli elenchi stabiliti e dai tempi della manifestazione morbosa richiesti dalla legge" (cfr. punto 7, par. 1, considerato in diritto). L'inciso così estrapolato rende conto di come il sistema "misto", introdotto per via di decisione manipolatrice dell'art. 3 D.P.R. 1124/65, non sia il risultato di un'immutazione coinvolgente l'art. 1, per quanto qui interessa, di cui ha invece serbato la capacità delimitatrice dell'oggetto del sistema assicurativo, avendo cioè il *decisum* costituzionale riguardato solo la caducazione del principio della tipicità tabellare. La Corte non ha perciò intaccato il presupposto normativo, per cui la malattia professionale indennizzabile risulta collegata ad un obbligo di assicurazione che si giustifica in ragione dell'esecuzione, da parte dei lavoratori "addetti", degli specifici "lavori" previsti dall'elenco di cui allo stesso art. 1 comma 3 (e dai successivi commi relativi ai lavori "complementari e sussidiari"), previsione che definisce il "rischio specifico" oggetto dell'assicurazione, dal quale esula la generica categoria della "costrittività organizzativa".

2.4 Ne deriva, conclusivamente, che malattie, inerenti genericamente all'organizzazione del lavoro, avulse dal presupposto legale del "rischio specifico", costituito dalla connessione con le "lavorazioni protette" elencate nel già citato art. 1 D.P.R. 1124\65, non risultano *a priori* suscettibili di dare luogo ad indennizzo INAIL.

Sul demansionamento.

3. Ai fini del merito occorre richiamare taluni principi generali in materia, utili ai fini della valutazione.

L'art. 2103 c.c., nell'imporre al datore di lavoro di adibire il lavoratore a mansioni corrispondenti alla categoria di assunzione o alla categoria superiore successivamente acquisita, regola altresì lo *ius variandi*, ossia il potere datoriale di modificare nel corso del rapporto siffatte mansioni, condizionandone la legittimità al rispetto del parametro dell'equivalenza delle mansioni.

Mansioni equivalenti sono quelle che, pur comportando una diversa collocazione del lavoratore nell'ambito dell'organizzazione aziendale, gli garantiscono, in senso dinamico, ossia tenuto conto del "bagaglio" potenziale di competenze, lo svolgimento e l'accrescimento del patrimonio professionale proprio della qualifica.

L'equivalenza, o meno, delle mansioni deve essere valutata anche nel caso in cui le mansioni di provenienza, a seguito di riassetto aziendali, si siano esaurite, dovendosi in tal caso comunque porre a raffronto le nuove mansioni attribuite e quelle, proprie della qualifica, già esercitate, e verificare se le prime, secondo il metro anzidetto di giudizio, non siano inferiori (Cass. 1575/2010).

4. In rapporto a ciò, il ruolo professionale svolto dall' in Azienda, sino al settembre 2005, è incontrovertito.

"La Scrivente Società riconosce pienamente" - si legge a pag. 8 della memoria difensiva, in fine - "le cariche ricoperte e le mansioni svolte dal ricorrente" sino a tale data, nei termini di cui in narrativa.

Dette cariche e mansioni facevano, in effetti, sì che il ricorrente medesimo si trovasse a curare, al momento del riassetto societario, oltre ad aspetti strettamente legali, anche e soprattutto aspetti gestionali (coordinamento delle attività di uffici, funzioni e strutture, supervisione a livello operativo delle maggiori procedure esecutive, supporto all'Area territoriale di assegnazione), questi ultimi incompatibili, secondo la difesa datoriale, con la permanente iscrizione nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti da Enti pubblici.

Presupposto indispensabile di quest'ultima, secondo l'univoca giurisprudenza di legittimità, è infatti - deduce Equitalia Gerit - che l'avvocato lavori alle dipendenze di un'Istituzione pubblica (intesa in senso lato), che presso quest'ultima sia costituito un ufficio legale, e che nel suo ambito l'avvocato operi espletando, con esclusività, attività di assistenza rappresentanza e difesa dell'Ente nelle cause e negli affari giudiziari che lo vedono coinvolto. Poiché una tale esclusività viene meno allorché, accanto a compiti riconducibili a quelle attività, l'avvocato svolga mansioni amministrative, o comunque di natura diversa, per la Gestione aziendale subentrante era ineludibile "dare esecuzione al disposto della legge professionale,

così come correttamente interpretata nelle opportune sedi”, mantenendo al ricorrente le attribuzioni di coordinamento, supervisione e supporto, data tra l’altro la loro storica prevalenza, e cessando di utilizzarlo come avvocato in giudizio.

5. Siffatta impostazione difensiva può essere senz’altro recepita, non foss’altro per l’insindacabilità delle autonome scelte organizzative imprenditoriali. E tuttavia, in ossequio ai principi dianzi esposti, parte datoriale, nel sollevare “ ” dalla funzione di assistenza giudiziale, avrebbe dovuto garantirgli un’equivalenza di ruolo e di mansioni, effettivamente appunto mantenendogli, e semmai per compensazione rafforzando, i compiti amministrativi e gestionali, come pacificamente non avvenuto.

L’acquisizione della riscossione in capo ad Equitalia Gerit (ottobre 2005) ha, viceversa, coinciso con una rimodulazione delle attività lavorative del ricorrente, nei termini di cui al ricorso (in narrativa sintetizzati) e in memoria difensiva non specificamente contestati, nient’affatto coerenti con il livello di quadro rivestito (cfr. la declaratoria dei relativi profili professionali, come da CCNL in atti) e senz’altro per lui penalizzanti.

Il costituito testimoniale fornisce a ciò ulteriore, ancorché sintetico, riscontro. Risulta (deponenti Lombardo e Micarelli) che Frontoni venne assegnato alla sede di Via Cristoforo Colombo, preposto alla neo-istituita segreteria generale (cui erano addetti un numero di dipendenti variabile tra 10 e 20), in posizione gerarchica sottordinata, ove era di fatto adibito a gestire semplicemente la corrispondenza dell’ufficio protocollo “e niente altro di rilevante”, con proibizione di sottoscrivere la corrispondenza con la dicitura “avvocato”.

6. Sul punto si deve pertanto concludere nel senso che, a far data dall’ottobre 2005, ha subito “una sottrazione di mansioni tale – per natura portata ed incidenza sui poteri del lavoratore e sulla sua collocazione in ambito aziendale – da comportare un abbassamento del globale livello delle prestazioni del lavoratore, con una sottoutilizzazione delle capacità dallo stesso acquisite e un consequenziale impoverimento della sua professionalità” (Cass. 6856/2001). In tali termini, il lavoratore è stato dequalificato.

Senza che ciò trovi giustificazione – va ribadito – nella riorganizzazione aziendale, le relative esigenze potendo legittimare il mutamento di mansioni secondo il veduto criterio dell’equivalenza e giammai l’adibizione del lavoratore a mansioni di contenuto professionale sensibilmente ridotto.

E le risultanze degli accertamenti medici di parte versati in atti (inclusa una relazione di struttura pubblica territoriale), non contestati *ex adverso*, rafforzano tale ultimo convincimento, poiché da essi emerge l’insorgenza ed il consolidamento, in di una psicopatologia (forma severa di disturbo dell’adattamento con ansia ed umore depresso misti, tipo cronico), ad eziogenesi lavorativa, giacché “intimamente correlata, sotto il profilo cronologico, modale, qualitativo, ad una condizione di stress occupazionale” da ambiente

avversativo (cfr. CTP Marasco). La conseguente riduzione permanente dell'integrità psico-fisica è stimata nell'ordine del 20%.

Sul risarcimento del danno.

7. Occorre ora passare a vagliare le conseguenze dell'accertato demansionamento.

Non sono reclamati danni *stricto sensu* patrimoniali.

Quanto al danno non patrimoniale, esso è risarcibile, ex art. 2059 c.c., quando il fatto illecito, anche di natura contrattuale, abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, costituzionalmente tutelati (Cass., sez. un., 26972/08).

Viene qui in rilievo, anzitutto, il valore professionale del ricorrente, che inerisce strettamente al diritto al lavoro tutelato ex art. 4 Cost., leso nella specie, in modo senz'altro grave - in termini d'impoverimento della capacità professionale acquisita, di mancata acquisizione di maggiore capacità, di perdita di *chance* di carriera - dalla condotta di demansionamento datoriale, la cui protrazione per così lungo tempo costituisce, in uno con la nettezza del divario mansionale e la notevole anzianità pregressa, prova presuntiva adeguata (Cass., sez. un., 6572/06; cfr. anche Cass. 21826/06 e 22551/06) dell'esistenza del pregiudizio suddetto. Siffatto pregiudizio professionale - da inquadrarsi appunto, secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte (sentenza 20980/09), nella categoria del danno non patrimoniale - va liquidato in via equitativa, ex art. 1226 c.c. Esso può essere così commisurato al 25% della retribuzione mensile lorda da ultimo ordinariamente spettante (quantificata, in assenza di contestazione sul punto, come da ricorso), rapportata all'intero periodo interessato dalla dequalificazione (6.888,64 x 13 x anni 2 mesi 10 x ¼, per complessivi euro 63.432,89).

E' altresì provata - in base alle anzidette relazioni mediche, svolte con rigore metodologico, contro cui non si appuntano censure di parte resistente - la lesione, ad eziogenesi lavorativa, del bene salute, protetto dall'art. 32 Cost., e l'esistenza di un danno biologico. La percentuale d'invalidità permanente, determinatasi a far tempo dall'ottobre 2005, è stimata, come visto, al 20%. A tanto corrisponde un danno liquidabile, con riferimento equitativo alle tabelle in uso presso questo tribunale ed in rapporto all'età, in euro 38.451,54.

Ogni altro danno non patrimoniale deve ritenersi assorbito, nell'ambito di una necessaria visione globale del medesimo, precludente indebite locupletazioni (Cass. 26972 cit.).

Conclusioni.

8. Equitalia Gerit s.p.a. va per l'effetto condannata al risarcimento del danno, nei termini che precedono.

Rivalutazione ed interessi, come per legge, spettano dalla data odierna (la liquidazione equitativa di cui sopra dovendosi intendere già comprensiva delle relative voci sino a tale data).

Spese secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione:

- accerta la dequalificazione del ricorrente nel periodo dall'ottobre 2005 a fine rapporto e conseguentemente condanna Equitalia Gerit s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore del ricorrente medesimo, a titolo di risarcimento del danno, della somma complessiva di euro 101.884,43, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge come in parte motiva;

- condanna Equitalia Gerit s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.200,00 per diritti ed onorario, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma il 15 febbraio 2011

**IL GIUDICE**  
**Francesco Centofanti**

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
IL ..... 15 FEB. 2011  
IL CANCELLIERE CI  
Zodiaco Gaetana

IL CANCELLIERE CI  
Gaetana Zodiaco